

Pretesa erariale, mancata previsione di adeguato fondo rischi e revoca del concordato

Tribunale di Padova, 17 settembre 2015. Presidente relatore Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Mancanza dei presupposti di ammissibilità - Revoca ex articolo 173 l.f. - Mancata previsione di posta passiva - Fondo rischi - Mancata menzione nell'attestazione

Deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 173 legge fall., indipendentemente dalla configurabilità di atti di frode, l'ammissione dell'impresa al concordato preventivo nell'ipotesi in cui il piano, a fronte di una possibile posta passiva di rilevante entità, non preveda un adeguato fondo rischi e l'attestazione di cui all'articolo 161 legge fall. non menzioni la pretesa (nel caso di specie erariale) all'origine della citata eventuale passività.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il Collegio, all'esito dell'udienza 17.9.2015 ed a scioglimento della riserva assunta in detta sede,

premessi che

il concordato preventivo di B. Rapid s.r.l. è stato ammesso con provvedimento 15.5.2015;

con nota informativa del 16.6.2015 il CG informava il Tribunale di un processo verbale di contestazione concluso ai danni della società proponente relativo ad una verifica fiscale iniziata il 21.2.2011 e conclusa il 10.6.2015, avente ad oggetto le annualità 2009 e 2010: l'ufficio antifrode presso l'agenzia delle entrate contesta ad un (ricostruito) gruppo di fatto di 13 società, denominate "Gruppo B.", di avere articolato una fittizia struttura societaria al fine di "evadere fraudolentemente imposte dirette ed IVA", attraverso "l'interposizione di 'cartiere' tra l'operativa e i suoi clienti e fornitori, onde abbattere i ricavi e gonfiare i costi della stessa";

il CG ha ricostruito in detta nota informativa che – per i soli anni 2009 e 2010 di cui si discute – la società dovrebbe sopportare un onere per contributo evaso e sanzioni nel massimo edittale di oltre € 7.500.000 non computato nel piano, che riporta attivo per quasi € 9.500.000 (di cui € 8.250.000 per compendio immobiliare, in parte gravato da vincoli ipotecari);

il successivo 23.7.2015 il CG riferiva di essere stato informato dall'Agenzia delle Entrate del fatto che era in corso di stesura il verbale di contestazione e che il solo tributo evaso veniva approssimativamente ricostruito in € 4.500.000, oltre analoga somma per sanzioni ed interessi;

richiesta di fornire chiarimenti sul punto con provvedimento 25.6.2015, la società proponente si è limitata a negare i fatti all'origine delle contestazioni erariali;

conseguentemente il Tribunale ha convocato la società ai sensi dell'art. 173 l.f., al fine di sentirla prendere posizione sia in ordine alla questione del processo verbale di constatazione sia alle difficoltà di ottenere informazioni lamentate dal CG;

rilevato che

all'udienza del 17.9.2015 la società ha richiamato le proprie difese di cui alle note 16.9.2015, da un lato negando i presupposti di cui all'art. 173 in quanto sarebbe stata proprio la società a riferire al CG del processo verbale e non il CG a scoprire il fatto; nel merito della questione, riferendo che la società, avendo di recente modificato la compagine societaria, non aveva completa contezza della verifica fiscale in atto e, a conoscenza della stessa ma ignorandone il contenuto, aveva appostato un fondo rischi di € 700.000 ipotizzando fosse contestata l'appostazione di IVA a credito nell'anno 2010; affermava comunque l'intenzione di resistere alla pretesa tributaria, giusta parere legale chiesto allo specialista avv. D.; negando, infine, qualsiasi difetto informativo con il CG e riferendo al massimo "qualche problema di comprensione sotto il profilo comportamentale"

alla medesima udienza il CG riferiva di avere sentito l'Agenzia delle Entrate che aveva quantificato il debito in € 3.129.000 circa a titolo di solo tributo evaso per gli anni 2009 e 2010;

ritenuto che

il Tribunale in ogni fase della procedura di concordato, fino alla decisione sull'omologa dello stesso, debba scrutinare la sussistenza delle condizioni che furono vagliate in sede di ammissione del concordato medesimo: cosicché il venir meno delle condizioni di ammissibilità nel corso del procedimento giustificano la revoca dell'ammissione del concordato ai sensi dell'art. 173 ultimo comma (il Tribunale procede alla revoca "se in qualsiasi momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato") così come giustificano il diniego di omologa, se la circostanza emerga nell'ambito dell'ultima fase del procedimento (Cass. n. 10778/2014): ciò, pertanto, anche a prescindere dalla configurabilità degli atti di frode di cui all'art. 173 primo comma, che B. Rapid nega si configurino nel caso di specie;

il Tribunale, ai fini della verifica di ammissibilità del concordato ed anzi prima ancora di sindacare la fattibilità giuridica della proposta, debba effettuare "il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto" (Cass. n. 11497/2014): quindi va verificata ai sensi dell'art. 161, quale presupposto di ammissibilità del concordato richiamato dall'art. 162, la completezza del piano e dell'attestazione in ordine ad ogni voce attiva e passiva del piano (anche eventualmente in forma di fondo rischi, in ipotesi di contestazione della pretesa creditoria, previa adeguata motivazione in ordine alle prospettive del contenzioso);

l'esistenza del citato processo verbale di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate imponga una adeguata valorizzazione nel piano, se non come posta passiva quanto meno come fondo rischi (e quindi, se non nell'ammontare integrale indicato dall'Agenzia, quanto meno in una percentuale adeguata e "motivata"): la verifica in atto infatti, basata su una articolata ricostruzione ipotizzata dall'ente impositore, configura un concreto rischio per la società proponente, che quanto meno

dovrà affrontare un contenzioso per “smontare” la ricostruzione dell’agenzia, come proposto dall’avv. D.;

rilevato che

B. Rapid, a fronte della contestazione erariale di cui si è detto, si è limitata da un lato a richiamare l’inserimento a piano di un fondo rischi di € 700.000 per l’ipotesi di contestazione di una compensazione IVA per l’anno 2010, dall’altro lato ad invocare le deduzioni difensive dell’avv. D. a fronte delle quali – come si è detto - la società intende contestare la pretesa erariale in esame: la proponente quindi non ha in alcun modo prospettato la modifica del piano e l’integrazione dell’attestazione;

ritenuto che

sotto un primo profilo il fondo rischi invocato per € 700.000 sia davvero insufficiente a fronteggiare una pretesa che, per quanto non ancora confluita in verbale di contestazione, ammonta ad oggi per sole due annualità ad € 3.129.000 per il solo tributo evaso (senza conteggiare quindi interessi e sanzioni e senza conteggiare le plausibili analoghe pretese per le annualità successive al 2010);

sotto un secondo profilo il parere dell’avv. D. non giustifichi assolutamente la mancata adeguata valorizzazione in piano della posta passiva: il professionista si limita ad affermare “che le contrapposte tesi meritano di essere adeguatamente approfondite e confrontate, sia tramite le speciali procedure di deflazione del contenzioso tributario ... sia attraverso una controversia che ne saggi la relativa controversia”, “che la costruzione dell’AdE – probabilmente fondata nei confronti di alcuni soggetti del carosello – sembrerebbe invece mancare di un adeguato e riscontrabile sostegno probatorio nei confronti della società oggetto di verifica fiscale” (ossia B. Rapid), concludendo nel senso che l’eventuale contenzioso prospettato “sia senz’altro sostenibile” ed anzi sia “opportuno, onde saggiare con la c.d. “prova di resistenza” le opposte tesi a confronto”;

il parere esposto per sommi capi non consenta di ricavare dei “numeri”: non è dato sapere che prospettive vi siano di vittoria o soccombenza ed eventualmente per quali importi; cosicché non giustifica – come anticipato – che il piano (e l’attestazione) non valorizzino adeguatamente e motivatamente il prospettato contenzioso erariale;

ritenuto in conclusione, all’esito della ricostruzione che precede, ricorrano plurime ragioni per revocare il provvedimento di ammissione del concordato preventivo (come anticipato, anche a prescindere dalla configurabilità nel caso di specie degli atti di frode di cui all’art. 173, primo comma):

- il piano non tiene in adeguata considerazione una “posta passiva” che almeno come fondo rischi richiedeva necessariamente congrua valorizzazione: il piano quindi non risponde ai dettami di cui all’art. 161;

- l’attestazione sulla cui base è stato ammesso il concordato non menziona la pretesa erariale di cui si è detto e quindi anche questo documento non risponde ai dettami di cui all’art. 161;

- il corredo informativo fornito ai creditori è risultato gravemente carente; se ciò è evidente con riferimento alla questione della pretesa erariale di cui si è ampiamente detto, la medesima lacuna deve rilevarsi con riferimento alle informazioni rese al CG; infatti, in risposta alla difesa della società che imputa la questione ad un mero equivoco, deve osservarsi che: il CG ha più volte lamentato il difetto informativo da parte della società (si legga in sintesi la nota 30.6.2015, ove il CG elenca le

richieste cui non è stata data risposta e lamenta addirittura la mancata consegna della documentazione contabile e l'impossibilità di incontrare il legale rappresentante della società proponente); lo stesso processo verbale menzionato lamenta il difetto di informazioni fornite dalla società ed in particolare dalla precedente amministratrice signora Lo. e dall'attuale amministratore signor Pa.; addirittura è l'advisor della proponente a giustificare il silenzio in ordine al contenuto della pretesa erariale con il fatto che la precedente amministratrice, signora Lo., richiama di informazioni, avrebbe riferito di "non essere in grado di dire le ragioni ed il mandato che dia origine a questi controlli" (memoria 16.9.2015) – va per inciso chiarito che le ragioni all'origine del difetto informativo e quindi anche eventualmente la non imputabilità alla società proponente siano irrilevanti ai fini della valutazione dell'ammissibilità del concordato, dovendo la proponente comunque formulare la propria proposta sulla base di dati complessivamente adeguati a giustificare una credibile attestazione di fattibilità economica all'attestatore ed un completo corredo informativo ai creditori; ritenuto quindi che debba essere revocato il provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione del concordato B. Rapid ed, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, dichiarare il fallimento della società con separata sentenza, tutto ciò premesso,

PQM

Revoca l'ammissione del concordato B. Rapid s.r.l.;
manda al Commissario per la comunicazione ai creditori della circostanza della revoca e per le operazioni di chiusura della procedura;
dispone la trasmissione del provvedimento alla Camera di Commercio per ogni annotazione di competenza.
Si comunichi.
Padova, 17.9.2015
Il Presidente
Maria Antonia Maiolino